PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/2175(INI)

30.11.2005

PROGETTO DI RELAZIONE

recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla valutazione del mandato d'arresto europeo (2005/2175(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Adeline Hazan

PR_INI_art114

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO 3

MOTIVAZIONE 8

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO

sulla valutazione del mandato d'arresto europeo
(2005/2175(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Adeline Hazan, a nome del gruppo PSE, sulla valutazione del mandato d'arresto europeo (B6-0455/2005),

– visto il trattato di Amsterdam che ha sancito per la prima volta l'obiettivo dell'istituzione di uno spazio giudiziario europeo,

– viste le conclusioni del Vertice di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che fanno del principio del riconoscimento reciproco la chiave di volta della cooperazione giudiziaria,

– vista la sua risoluzione, del 6 febbraio 2002, sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativo al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[1],

– vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[2],

– vista la relazione della Commissione basata sull'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2005)0063),

– viste le sentenze della Corti costituzionali di Polonia (27 aprile 2005), Repubblica federale di Germania (18 luglio 2005) e Cipro (7 novembre 2005) e le varie procedure in corso, in particolare dinanzi al Tribunale di arbitrato belga,

– visto l'incontro parlamentare del 17 e 18 ottobre 2005 sul tema del miglioramento del controllo parlamentare sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa, che ha riunito un centinaio di parlamentari nazionali e di membri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

A. considerando il carattere innovativo ed esemplare che rappresenta il mandato d'arresto europeo per lo sviluppo e la cooperazione giudiziaria e il rafforzamento della fiducia reciproca nonché il suo impatto diretto sulle libertà pubbliche,

B. considerando che la prima valutazione svolta dalla Commissione dimostra che il mandato

[1] GU C 284 del 21.11.2002, pag. 193.
[2] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

d'arresto europeo ha superato la prova della sua efficacia rispetto al meccanismo di estradizione, lento e farraginoso e ormai superato; che esso permette anche di ridurre i rischi che un imputato o un condannato sfuggano alla giustizia per motivi di "sovranità giudiziaria", permettendo in tal modo di lottare in modo più efficace contro la criminalità organizzata o il terrorismo;

C. considerando il carattere non politico della procedura del mandato d'arresto europeo rispetto alla procedura di estradizione,

D. considerando la volontà manifesta di vari Stati membri di conservare gli elementi del sistema tradizionale di estradizione (controllo della doppia incriminazione, intervento del potere politico nella procedura giudiziaria) o ancora di aggiungere motivi supplementari di rifiuto contrari alla decisione quadro 2002/584/GAI quali motivi politici o di sicurezza nazionale oppure rispetto dei diritti fondamentali,

E. considerando gli ostacoli pratici riscontrati nell'attuazione del mandato d'arresto europeo, in particolare in termini di traduzione, trasmissione o utilizzo di formulari divergenti, poco compatibili con le esigenze del mandato d'arresto europeo,

F. considerando le difficoltà di trasposizione riscontrate recentemente da vari Stati membri (in particolare la Germania) e la necessità di rendere i testi costituzionali nazionali conformi alla decisione quadro 2002/584/GAI al fine di consentire la consegna di connazionali (in particolare in Polonia e Cipro),

G. temendo che le difficoltà finiscano per estinguere la fiducia reciproca e creare un effetto a catena tale da rimettere in questione l'applicazione del mandato d'arresto europeo da parte di altri Stati membri, come dimostra la reazione dell'"Audiencia nacional" spagnola che rifiuta la consegna di cittadini spagnoli alla Germania a seguito della decisione della Corte costituzionale tedesca di respingere l'applicazione del mandato d'arresto europeo ai cittadini tedeschi fintantoché non sarà approvata una nuova legge di trasposizione conforme alla Legge fondamentale,

H. ricordando che la costruzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia basato sulla fiducia reciproca non può prescindere da un livello minimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, come ha sottolineato il Parlamento nella sua risoluzione del 15 febbraio 2005[1],

I. considerando che la valutazione presentata dalla Commissione riguarda in tale fase solo 24 Stati membri e dovrà dunque essere completata quanto perché si estenda anche all'Italia, ultimo Stato membro ad avere trasposto la decisione quadro 2002/584/GAI,

J. considerando che i problemi riscontrati dagli Stati membri in sede di trasposizione sono per lo più della stessa natura, come dimostrano le discussioni svolte in occasione dell'incontro parlamentare del 17-18 ottobre 2005 e che in futuro saranno necessari scambi di informazioni rafforzati ed una maggiore cooperazione tra parlamenti nazionali e il Parlamento europeo per garantire una trasposizione in buone condizioni della decisione quadro 2002/584/GAI e di altre ancora all'esame,

[1] Testi adottati in tale data, P6_TA(2005)0030.

K. deplorando che il ruolo del Parlamento nell'adozione del mandato d'arresto europeo, come il controllo da parte della Corte di giustizia sulla sua applicazione, siano limitati dal fatto che esso è uno strumento del terzo pilastro, basato sugli articoli 31 e 34 del trattato UE,

L. considerando che il trattato che adotta una costituzione per l'Europa comporta numerosi progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa; considerando che, tra tali progressi, la soppressione dei "pilastri" e la comunitarizzazione delle procedure sono di natura tale da rafforzare la capacità d'azione dell'Unione europea così come il carattere democratico e trasparente delle decisioni adottate; sottolineando che tale parte del trattato non è stata oggetto di discussioni, né di contestazioni, in occasione delle recenti campagne di ratifica,

M. considerando che è opportuno applicare i trattati attualmente in vigore nella loro interezza e, di conseguenza, realizzare la "passerella" prevista dall'articolo 42 del trattato UE,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Trasposizione e attuazione pratica

a) adottare al più presto la proposta di decisione quadro relativa a taluni diritti procedurali accordati nel quadro delle procedure penali nell'Unione europea, tenendo conto degli emendamenti proposti dal Parlamento nella sua posizione del 12 aprile 2005[1]; tale misura è infatti essenziale per garantire il medesimo livello di protezione giuridica ai cittadini dell'Unione europea e, grazie alla garanzie da essa previste, agevolerà la consegna, da parte di uno Stato membro, di uno dei suoi cittadini ad un altro Stato membro,

b) accertarsi che, nella trasposizione delle decisione quadro 2002/584/GAI, gli Stati membri non reintroducano controlli sistematici della doppia incriminazione per i loro cittadini, in quanto ciò nuocerebbe all'efficacia del mandato d'arresto europeo e incrinerebbe il principio di fiducia reciproca tra Stati membri,

c) accertarsi che nessuna autorità politica possa ingerirsi nella procedura di attuazione del mandato d'arresto europeo, ingerenza che creava problemi nella procedura di estradizione; ricorda che ormai l'autorità centrale deve limitarsi ad un ruolo di agevolatore nella procedura di consegna di persone indagate o condannate,

d) vigilare a che le difficoltà persistenti in taluni Stati membri quanto all'applicazione *ratione temporis* della decisione quadro 2002/584/GAI siano risolte e che esse non nuocciano alla sua attuazione da parte degli Stati membri che la applicano finora in modo corretto,

Valutazione

e) prevedere con il Parlamento, nel quadro delle competenze delle due autorità di bilancio, che la Commissione, in veste di custode dei trattati, disponga delle risorse necessarie ad un'opera approfondita di verifica della qualità della trasposizione,

[1] Testi adottati in tale data, P6_TA(2005)0091.

f) condurre, con l'appoggio della Commissione e in modo coordinato, una valutazione oggettiva, imparziale e più approfondita della difficoltà riscontrate dagli addetti alla giustizia nei vari Stati membri, arricchendola di una valutazione qualitativa mediante una ripartizione dei mandati d'arresto europei per tipo di infrazione,

g) evitare di moltiplicare le ricerche parallele su tale argomento, anche se il Consiglio può essere tentato di procedere ad un proprio studio, trattandosi di una misura del terzo pilastro,

h) informare e consultare regolarmente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sui progressi realizzati nell'attuazione del mandato d'arresto europeo, associandoli al processo di valutazione nello spirito dell'articolo III-260 del trattato che adotta una costituzione per l'Europa,

Diritto fondamentali

i) vigilare a che un 'attuazione non uniforme del mandato d'arresto europeo (trasposizione non giustificata da numerosi Stati membri dei considerando 12 e 13 della decisione quadro 2002/584/GAI relativi ai diritti fondamentali) non crei discriminazioni a seconda che il giudice dello Stato membro di esecuzione debba controllare o no la conformità del mandato d'arresto europeo con i diritti fondamentali, mentre la natura di tale testo s'ispira al principio del riconoscimento reciproco,

j) prestare particolare attenzione alla questione del rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali nell'applicazione del mandato d'arresto europeo, compito per il quale dovrà essere sollecitato il contributo della futura agenzia dei diritti fondamentali,

Efficacia e democrazia

k) attivare quanto prima la "passerella" prevista dall'articolo 42 del trattato UE, al fine di conferire un carattere pienamente democratico ed una maggiore efficacia alle misure adottate nel settore dello spazio giudiziario europeo,

l) preparare la revisione della decisione quadro 2002/584/GAI al fine di ampliare l'elenco delle 32 infrazioni per le quali non va verificata la doppia incriminazione,

m) esaminare la situazione dei cittadini di uno Stato membro che formano oggetto di estradizione da parte di un altro Stato membro verso un paese terzo, situazione attualmente non coperta dalla decisione quadro 2002/584/GAI; infatti, il tradizionale rifiuto da parte degli Stati membri di estradare uno dei loro cittadini si può configurare quale fonte di discriminazione tra cittadini europei; ritiene che la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta in materia;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Nel presentare, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la presente raccomandazione sulla valutazione del mandato d'arresto europeo, la relatrice si fonda sui risultati presentati dalla Commissione nella relazione basata sull'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 concernente il mandato d'arresto europeo e le relative procedure. La relatrice non ritornerà, in tale contesto, sulle osservazioni dettagliate contenute nei due documenti di lavoro già presentati[1].

Gli incontri parlamentari svoltisi a Bruxelles il 17 e il 18 ottobre scorsi [2], che hanno riunito quasi un centinaio di parlamentari degli Stati membri dell'Unione e i membri della commissione LIBE, hanno permesso, nel corso di una seduta appositamente dedicata al mandato d'arresto europeo, di fare il punto sulle modalità della sua attuazione nei diversi Stati membri. I dibattiti hanno evidenziato i progressi conseguiti rispetto al sistema classico di estradizione, ma anche il fatto che sussistono ancora numerose difficoltà, o a causa di scelte di recepimento contestabili, in alcuni casi oggetto di sanzioni in seguito alle verifiche di costituzionalità delle leggi nazionali di recepimento, o nell'applicazione pratica.

Sulla base dei dati attualmente disponibili e delle informazioni complementari ricevute da parte degli Stati membri, delle organizzazioni professionali e delle ONG, nonché alla luce dei dibattiti degli incontri parlamentari, la relatrice sottopone pertanto all'approvazione della commissione LIBE e del Parlamento le raccomandazioni dettagliate ivi allegate.

La relatrice attende con interesse le valutazioni aggiornate che la Commissione deve ancora presentare per l'Italia e poi per l'insieme degli Stati membri nel 2006, auspicando che forniscano dati qualitativi più dettagliati rispetto a quelli disponibili allo stadio attuale.

[1] PE 362.745 e PE 362.744.
[2] http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/events/hearings/20051017/default_en.htm

1.9.2005

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-0455/2005)

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento

da Adeline Hazan

a nome del gruppo PSE

sulla valutazione del mandato d'arresto europeo

Il Parlamento europeo,

– vista la decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,

– vista la relazione della Commissione (COM 2005/63) in base all'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alla procedura di consegna tra Stati membri,

– viste le recenti sentenze delle Corti costituzionali di Polonia e Germania,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   a) assicurarsi che, nel recepimento della decisione quadro, gli Stati membri non reintroducano la verifica sistematica della doppia incriminazione per i loro cittadini in quanto essa nuoce all'efficacia del mandato d'arresto europeo e compromette il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri;

   b) essere attento al fatto che un'attuazione non uniforme del mandato d'arresto europeo (mancato recepimento da parte di tutti gli Stati dei considerando 12 e 13 concernenti i diritti fondamentali) rischia di creare discriminazioni a seconda che il giudice dello Stato di esecuzione debba controllare o meno la conformità del mandato d'arresto europeo ai diritti fondamentali mentre la natura del testo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco;

   c) preoccuparsi del perdurare di una certa ingerenza da parte dell'autorità politica nella procedura del mandato d'arresto europeo, ingerenza che ha posto problemi nella procedura di estradizione, mentre attualmente l'autorità centrale non deve andare oltre il suo ruolo di agevolare la procedura di consegna dei sospetti o delle persone condannate;

   d) tener conto del fatto che persistono difficoltà in alcuni Stati membri nell'applicazione *ratione temporis* della decisione quadro e che, di fatto, ciò rischia di porre problemi

nell'attuazione da parte di altri Stati che procedono ad un'applicazione corretta della decisione quadro;

e) provvedere affinché il Parlamento europeo venga regolarmente consultato sui progressi realizzati nell'attuazione del mandato d'arresto europeo;

f) fare in modo che venga realizzata una valutazione più approfondita, obiettiva e imparziale delle difficoltà di fatto incontrate dagli operatori della giustizia;

g) interrogarsi sulla possibilità di rivedere, in futuro, la decisione quadro al fine di ampliare l'elenco dei 32 reati in relazione al quale non deve essere verificata la doppia incriminazione;

h) provvedere affinché la questione del rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali sia oggetto di particolare attenzione nell'applicazione del mandato d'arresto europeo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.